



*Ministero del Lavoro  
e delle Politiche Sociali*

**Direzione Generale delle Relazioni  
Industriali e dei Rapporti di Lavoro  
Divisione VII**

già Direzione Generale della  
Tutela delle Condizioni di Lavoro

Via Fornovo, 8 – 00192 Roma  
Tel. 06 46834924. Fax. 06 46834023.  
e-mail: [Div7TutelaLavoro@lavoro.gov.it](mailto:Div7TutelaLavoro@lavoro.gov.it)

**VERBALE DI ACCORDO IN SEDE GOVERNATIVA**

In data **14 Maggio 2014**, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza della dott.ssa Rita De Rinaldis, si è tenuto un incontro per l'esame congiunto ex art. 2 del DPR 218/2000 della situazione occupazionale di **HAIRLAND PARRUCCHIERI S.R.L.**, utile per accedere al trattamento di **CIG in deroga ex art. 2 comma 64 della Legge del 28/06/2012, n. 92** "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita".

Sono presenti:

- per la SOCIETÀ, Maurizio Landi assistito dal cdl Alessandra Rossi;
- per la FILCAMS CGIL Naz.le, Sandro Pagaria;
- per la FISASCAT CISL Naz.le, Alfredo Magnifico;
- per la UILTucs Naz.le, Antonio Vargiu.

**PREMESSO CHE**

- **HAIRLAND PARRUCCHIERI S.R.L.** (d'ora in poi Società) con sede legale in Assago (Mi), inquadrata ai fini INPS nel "Settore Servizi", gestisce 10 saloni situati all'interno di Centri Commerciali situati in Emilia Romagna, in Piemonte e in Abruzzo, occupando per tale attività un organico totale di n. 76 lavoratori;
- con nota del 14.04.2014 (Prot. n. 32/0008760/MA003.A001 del 22.04.2014) la Società ha richiesto un incontro per la sottoscrizione dell'accordo di cui in epigrafe e pertanto questo Ministero con nota del 08.05.2014 (Prot. n. 32/0009571/MA003.A001) ha convocato le Parti Sociali interessate all'odierna riunione;
- nel corso del presente incontro la Società, come sopra rappresentata, ha illustrato come negli ultimi anni abbia registrato evidenti cali di incassi per i propri servizi dovuta alla crisi generalizzata dei consumi, cui si aggiungono i costi conseguenti all'inserimento nei Centri Commerciali, sempre più elevati, considerati gli orari straordinari di aperture imposti ai saloni. La politica di riduzione dei costi effettuata dalla Società non è risultata sufficiente a risanare i conti economici della stessa, che si vede pertanto costretta alla riorganizzazione della struttura aziendale. La Società procederà alla chiusura della unità di Alba (CN) che cesserà definitivamente l'attività in essere, anche a causa della naturale scadenza contrattuale della locazione dell'immobile, per il quale non si procederà al rinnovo a causa dei costi troppo esosi; ridurrà inoltre le figure di "addetto alla reception", che in alcune sedi

scompariranno del tutto. La Società dichiara che per le sedi ubicate in Emilia Romagna è in corso una Cassa in deroga che terminerà il 30.06.2014.

- Le Parti sociali, dopo ampio confronto sulla situazione aziendale, concordano sulla necessità di un periodo di Cig in deroga utile per la tutela dei livelli occupazionali;

### CONSIDERATA

**La Legge del 28/06/2012 n. 92, all'art. 2 comma 64** dispone che *".. il Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, può disporre sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, in deroga alla normativa vigente, la concessione anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali, nei limiti delle risorse finanziarie a tal fine destinate nell'ambito del Fondo sociale per l'occupazione e formazione, di cui all'art.18 c. 1 lett.a) del D.L. 29 Novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla L. 28 Gennaio 2009, n.2,"* così come rifinanziato **per l'annualità 2014 dal comma 183 dell'art. 1 della Legge 27.12.2013 n. 147 (Legge di Stabilità 2014)**

### IN VISTA

dell'emanazione del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto col Ministro dell'Economia e delle Finanze, sulla determinazione dei criteri di concessione degli ammortizzatori sociali in deroga alla normativa vigente, **previsto dall'art. 4, comma 2 del D.L. 21.05.2013, n.54 convertito con modificazioni, dalla Legge 18.07.2013, n.85** e della sottoscrizione dell'intesa tra Governo, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano sugli ammortizzatori sociali in deroga e su politiche attive per il 2014.

### TANTO PREMESSO, CONSIDERATO E VISTO

**Le Parti raggiungono il presente accordo, di cui quanto premesso costituisce parte integrante.**

1. L'Azienda presenterà, al competente Ufficio della Direzione Generale delle Politiche Attive e Passive del Lavoro, istanza – ai sensi della normativa suindicata – al fine dell'accesso di **CIG in deroga**, a decorrere dal **01.05.2014** e sino al **31.07.2014**. ✖
2. Il trattamento riguarderà un numero massimo di **14 lavoratori** (di cui n. 3 con contratto part-time al 74,16%), distribuiti come di seguito specificato e con le decorrenze temporali di seguito indicate.

#### Dal 01 Maggio 2014 al 31 Luglio 2014:

- Regione Abruzzo: **2 dipendenti** nella sede di Città Sant'Angelo (PE) – addetti alla "reception" - saranno sospesi in cassa al 50% di riduzione oraria e ruoteranno tra loro in conformità con le esigenze aziendali;
- Regione Piemonte: **4 dipendenti** (di cui n. 1 part time al 80% ) saranno collocati in cassa a zero ore senza rotazione a fronte della cessazione dell'unità produttiva di Alba (CN).

#### Da 01 Luglio 2014 al 31 Luglio 2014:

- Regione Emilia Romagna: **8 dipendenti** - tutti addetti alla "reception" - saranno sospesi in cassa nelle seguenti provincie: n. 1 a Cento (FE) e n. 1 part time al 60% a Rimini saranno collocati in cassa a zero ore senza rotazione a fronte della eliminazione della mansione di addetto alla reception in tali sedi. N. 2 dipendenti a Modena, n.2 a Imola (BO) n. 2 (di cui n. 1 part time al 82,5 % ) a Savignano sul Rubicone (FC) saranno sospesi in Cassa al 50% di riduzione oraria e ruoteranno tra loro nelle singole sedi in conformità con le esigenze aziendali.



3. La Società, viste le difficoltà finanziarie, chiederà all'INPS il pagamento diretto dell'integrazione salariale.
4. La Società si dichiara disponibile a far fronte, su istanza di parte, al pagamento della cassa tramite anticipazione delle quote di TFR maturato dai singoli lavoratori. Tali casi verranno valutati congiuntamente tra le Parti Sociali in occasione degli incontri periodici sul territorio.
5. Le Parti convengono quale Piano di gestione degli esuberanti il ricorso ai seguenti strumenti:
  - Ricollocazione Interna: la Società offrirà posizioni disponibili, laddove dovessero palesarsi nuove esigenze occupazionali, anche in vista dell'avvicinarsi della stagione estiva al personale sospeso in cassa;
  - Ricollocazione esterna: la Società si attiverà al fine di far veicolare i curricula del personale in Cassa presso altre Società vicine alle sedi impattate dalla Cassa;
6. Le Parti prendono atto che, ai sensi dell'art.4, c. 40,42,43,44 della Legge del 28/06/2012 n. 92, il diritto a percepire il trattamento di sostegno al reddito decade qualora il lavoratore rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione o di riqualificazione professionale o, non lo frequenti regolarmente, senza un giustificato motivo
7. Italia Lavoro, su incarico della Direzione Generale delle Politiche Attive e Passive del lavoro, effettuerà il monitoraggio sui lavoratori interessati, secondo le modalità da concordare con la Società, al fine del costante aggiornamento della spesa.
8. La scrivente Direzione Generale rende nota la necessità di allegare l'elenco nominativo dei lavoratori destinatari della misura di sostegno al reddito e degli eventuali recapiti telefonici, alla istanza di concessione, da produrre al più presto e, comunque, non oltre 20 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo agli Uffici della D.G. delle Politiche Attive e Passive del lavoro, e che la mancanza di tale elenco, sarà ostativa all'accoglimento dell'istanza. L'Azienda è, altresì, tenuta a presentare, nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre l'inoltro della citata istanza, il suddetto elenco alle Regioni coinvolte, al fine di consentire alle stesse l'attuazione delle misure di politica attiva. Questa divisione, esperita l'attività di mediazione, trasmetterà tempestivamente il presente verbale alla div. IV – D.G. delle Politiche Attive e Passive del Lavoro – per l'espletamento delle fasi istruttoria e decisoria di propria competenza.

Il Presente Verbale sarà trasmesso alle Regioni Abruzzo, Piemonte e Emilia Romagna ai fini dell'attuazione di eventuali misure di politica attiva del lavoro come previste dalla legislazione vigente.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, preso atto dell'accordo raggiunto dalle Parti dichiara esperita e positivamente conclusa la procedura di esame congiunto di cui all'art.2 D.P.R. 218/2000 tesa al riconoscimento della misura di Cig in deroga ai sensi dell'art. 2 comma 64 della L. 28.06.2012 n. 92

Roma 14.05.2014

Letto, confermato e sottoscritto  
HAIRLAND PARRUCCHIERI S.R.L

OO.SS.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI